



Provincia di Modena

Presidente

Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica

Difesa del suolo

Telefono Fax

, - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 07-04-01 fasc. 26/2020

Modena, 18/12/2020

Alla

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E

PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

VIALE DELLA FIERA, 8

40127 - BOLOGNA (BO)

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 4/2018 E DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006, DEL NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO POLLA - LAGO SCAFFAILOLO IN SOSTITUZIONE DELLA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "DIRETTISSIMA" E DELLA SCIOVIA "CUPOLINO" IN COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE (BO) LOC. CORNO ALLE SCALE NEI COMUNI DI LIZZANO IN BELVEDERE (BO) E DI FANANO (MO) – PROPOSTO DAL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE. - CONTRIBUTO TECNICO ISTRUTTORIO

Il progetto, secondo quanto riportato negli elaborati integrativi presentati, prevede la realizzazione di una seggiovia quadriposto in sostituzione delle esistenti seggiovia ad ammorsamento fisso "Direttissima" e sciovia "Cupolino" da realizzarsi nei territori comunali di Fanano (MO) e Lizzano in Belvedere (BO) all'interno del comprensorio sciistico del Corno alle Scale. Rispetto agli elaborati progettuali iniziali, che prevedevano la realizzazione di una seggiovia esaposto, in fase di integrazioni l'impianto ha subito una modifica al progetto, con una soluzione con seggiole quadriposto.

Analizzando gli elaborati progettuali integrativi presentati si evince come il nuovo impianto sia costituito da tre stazioni, con uno sviluppo totale del tracciato, con 15 sostegni di linea, pari a 996,15 m, una pendenza media di 30,21% e una portata oraria massima prevista di 1800 p/h.

L'impianto in progetto andrà a sostituire due impianti esistenti; in particolare il nuovo tracciato, che non ricalca quello preesistente, lo interseca nel tratto compreso tra la nuova stazione di valle e la prevista stazione intermedia, mentre la porzione che va indicativamente dalla nuova stazione intermedia alla nuova stazione di monte risulta essere di nuova realizzazione ed interessante porzioni di territorio ad oggi incontaminate. L'impianto giunge con la stazione di monte fino al crinale sul quale sono il Rifugio Duca degli Abruzzi ed il Lago Scaffaiolo, ad un'altitudine pari a 1782 m s.l.m., quota questa superiore di circa 100 m rispetto all'arrivo della seggiovia esistente e della quale si prevede la sostituzione.

Il progetto, per la sua realizzazione, necessita di una variante urbanistica al PRG del Comune di Fanano, al fine di definirne la localizzazione, il cambio di destinazione d'uso e la normativa nello strumento urbanistico comunale, necessitando quindi, come già espresso in conferenza dei servizi, del parere urbanistico ai sensi dell'art. 4 LR 24/2017 ex art. 41 LR 20/2000, del parere ambientale per la VALSAT/VAS ai sensi degli art. 18/19 LR 24/2017 e D. Lgs 152/2006, del parere geologico sismico ex art. 5 LR 19/2008, pareri per i quali l'ente competente è la Provincia.

Al fine di definire meglio l'orizzonte dei temi intersecati dal progetto si riportano nel seguito i contenuti del PTCP inerenti l'oggetto.

Il vigente PTCP (tavn.1.1 e tavn. 1.2) della Provincia di Modena individua le seguenti tutele nella zona di progetto:

- “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art.39)” nel quale si specifica che gli impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere devono in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

- “Sistema dei crinali” nei quali l’Art. 20 specifica che la realizzazione di impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l’obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

- “Nodo ecologico complesso” art. 28 - costituiti da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso con funzione di capisaldi della rete. Il nodo complesso può comprendere anche corridoi o tratti di questi. La perimetrazione dei nodi complessi è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle Aree protette regionali (L.R.6/2005), dei siti di “Rete Natura 2000”, dalle Zone di tutela naturalistica ai sensi dell’art. 24 del PTCP; e da altre aree di interesse ecologico. In tali zone il PTCP dispone che non possono essere previsti ambiti per nuovi insediamenti né nuovi ambiti specializzati per attività produttive. La pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti all’educazione, e valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, interventi a sostegno delle attività agricole. In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole, secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando l’ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.

- “Aree Protette – Parco Regionale - zona parco (Art.31). Su tali zone trovano applicazione le disposizioni del Regolamento del Parco, tuttavia si ritiene utile precisare quali sono le finalità del PTCP per tali zone:

- costituire la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale e parte della rete ecologica di scala europea denominata “Rete Natura 2000” di cui all’art. 30; il sistema delle Aree protette rappresenta l’insieme dei nodi ecologici che rivestono valore strategico ai fini della conservazione della biodiversità nel territorio provinciale, a tale fine le funzioni di collegamento tra le singole Aree protette, proprie della rete ecologica, devono essere assicurate dai Corridoi ecologici;
- rappresentare la struttura territoriale e gestionale di eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione di un sistema integrato di offerta di qualità, con particolare riferimento all’offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, ma anche gastronomica e di produzioni tipiche. Tali funzioni s’inquadrano nelle finalità di innovazione dello sviluppo socio-economico del territorio;
- costituire un coordinamento tra Enti gestori delle singole Aree Protette e la Provincia, nel quale ciascuna Area svolga un proprio specifico ruolo, in sinergia con le altre e cooperi alla realizzazione di una comune rete di promozione, di offerta di fruizione e di servizi strutturata a livello di sistema, che consenta la realizzazione di una sperimentazione coordinata di programmi e processi di sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

- “Rete Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale – SIC e ZPS (Art.30) – IT4040001”,

- “Aree forestali (Art.21)” - Nel caso della realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale che comportino disboscamenti, esclusi quelli connessi con la realizzazione di opere di difesa del suolo, il PTCP prescrive il rimboschimento compensativo, di cui all’art. 4 del D. Lgs. 18/05/2001 n. 227.

Si riportano dai comma 11 e 12 dell’articolo 21 le seguenti disposizioni di cui appare prescrittivo il rispetto:

11(D) a. sulla base dell’art. 10 bis del PTPR della Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena individua nei territori delimitati dai bacini idrografici dei fiumi Secchia e Panaro, limitatamente al territorio provinciale, gli ambiti idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi connessi agli interventi di cui al punto precedente, che devono rientrare all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l’intervento di trasformazione di coltura;

b. all’interno degli ambiti di cui alla precedente lett. a. la Provincia di Modena, tramite un apposito atto di indirizzo e fino a quando la Regione Emilia-Romagna non avrà normato l’applicazione del comma 6, dell’art. 4 del D. Lgs. 1805/2001 n. 227, può autorizzare la realizzazione dei rimboschimenti compensativi.

12.(D) Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nella Carta 1.1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 m.; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

Per quanto riguarda il tema della sicurezza territoriale (rischio da frana) ribadendo quanto già espresso sia in conferenza dei servizi che durante il sopralluogo del 19/06/2020, il progetto va ad interessare un' "Area potenzialmente instabile" individuata dalle carte Rischio da Frana: carta del dissesto del PTCP 2009 e, ai sensi dell' 16 delle N.T.A, "In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi quinto e sesto del precedente articolo 15, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po".

Nello specifico la direttiva citata è la Direttiva della Provincia di Modena approvata con Deliberazione di Consiglio provinciale n.124 del 11/10/2006 aggiornata e integrata con Deliberazione di Consiglio provinciale n.82 del 18/04/2012 nella quale nell'Allegato B sono riportati tutti gli approfondimenti necessari al fine di verificare la non influenza negativa delle previsioni urbanistiche sulle condizioni di stabilità di versante.

Si segnala inoltre come anche il settore sommitale del versante interessato dall'intervento sia ricompreso in zona "A8 - Deposito di frana quiescente per scivolamento in blocco o DGPV" nell'edizione Giugno 2018 della "Carta inventario delle frane dell'Emilia-Romagna" a cura del Servizio geologico e sismico dei suoli della Regione Emilia-Romagna.

Per quel che concerne invece il rischio sismico, ribadendo quanto già espresso sia in conferenza dei servizi che durante il sopralluogo del 19/06/2020, l'area di studio è in parte inserita all'interno di "area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche" nelle carte delle aree suscettibili di effetti locali del PTCP 2009 relative al I livello di approfondimento di microzonazione sismica di area vasta e, ai sensi dell'Art.14, comma 3, punto 3 delle N.T.A, sono necessari approfondimenti di III livello di microzonazione sismica e studi che valutino il coefficiente di amplificazione litologico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche.

La Tavola delle MOPS allegata studio di Microzonazione sismica di I Livello realizzato del Comune di Fanano, inserisce la porzione sommitale del versante in esame all'interno delle "Zona di attenzione per instabilità" ed in particolare all'interno della zona "30242020 - Zona di attenzione per instabilità di versante - Zona 20 Deposito di frana quiescente complessa, per scivolamento in blocco o DGPV con spess. 15<h<25 e spess. Medio di circa 20 m. per la quale occorre prevedere approfondimenti di III livello. L'area in esame risulta essere esterna dai perimetri indagati con analisi di II e III Livello dagli studi di Microzonazione sismica del Comune di Fanano.

La normativa sismica regionale di riferimento per il procedimento in esame (Dgr 630/2019) definisce che nelle "aree instabili e potenzialmente instabili" è necessario eseguire le analisi approfondite previste dal III Livello di approfondimento secondo le procedure riportate nell'Allegato A3.

Nella documentazione geologica in atti tali classificazioni non vengono invece considerate. Né vengono eseguiti i prescritti approfondimenti richiesti dalle normative per le aree instabili e potenzialmente instabili, con particolare riferimento alle verifiche di sicurezza e analisi di stabilità dei versanti interessati dalle future opere in condizioni statiche e in condizioni dinamiche o pseudostatiche nella configurazione di stato di fatto e di progetto, considerando i sovraccarichi derivanti dall'intervento in esame, con definizione dell'azione sismica mediante appositi studi di risposta sismica locale considerando anche eventuali effetti topografici.

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Come sopra evidenziato, quindi, in attuazione delle esplicite prescrizioni del vigente PTCP che riprende in tutto le analoghe prescrizioni del vigente PTPR, la realizzazione di un impianto di risalita nell'area in oggetto può ritenersi ammissibile, non essendo prevista in alcuno strumento di pianificazione sovraordinato, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato.

La verifica di compatibilità del progetto rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato, ovviamente non può non prendere in considerazione tutti gli elementi che dal progetto vengono coinvolti, siano questi direttamente connessi alle opere¹ quanto quelli ad esse opere prodromici, ovvero gli aspetti interferenti con la pianificazione urbanistica e territoriale.

Come in premessa evidenziato il presente progetto non risulta conforme alla pianificazione urbanistica del Comune di Fanano e pertanto, perchè possa essere autorizzato è necessaria una Variante al PRG, accompagnata sia dalla relativa VALSAT/VAS che dalle prescritte verifiche geologico/sismiche.

La procedura utilizzata per la verifica di compatibilità ambientale del presente progetto è quella dello screening, ai sensi della LR 4/2018.

Tuttavia deve evidenziarsi che negli elaborati in atti, tutto il tema della non conformità urbanistica e quindi della necessità che il progetto debba essere accompagnato da un Rapporto Ambientale ex D.Lgs 152/2006 per la Valsat/VAS necessaria a garantire la sostenibilità della previsione urbanistico/territoriale è omesso e non consente di esprimere parere.

Da questo punto di vista si ritiene che, ai fini della valutazione degli esiti della procedura di screening, la necessità delle Valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) e/o Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) costituisce un elemento imprescindibile e che non può essere omesso.

In parallelo, come sopra evidenziato, con riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza territoriale e geologico/sismici, il progetto non è assentibile in quanto non sono stati eseguiti i prescritti approfondimenti richiesti dal PTCP per le aree instabili e potenzialmente instabili, con particolare riferimento alle verifiche di sicurezza e analisi di stabilità dei versanti interessati dalle future opere né è stata data la dovuta definizione dell'azione sismica realizzando i prescritti studi di risposta sismica locale. Nel complesso quindi il progetto non appare raggiungere la conformità al PTCP vigente, né la coerenza con le vigenti normative sismiche DGR 630/2019.

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLE VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI

In relazione all'individuazione degli impatti generati dalla realizzazione dell'impianto, nella Relazione di Assoggettabilità, vengono riportate per zone e per fasi di lavorazione le opere necessarie alla cantierizzazione. Se ne citano solo alcune a titolo di esempio: scavi e sbancamenti, realizzazione di piste e viabilità di cantiere, eliminazione porzioni di bosco, posa cavi elettrici, etc. Deve tuttavia evidenziarsi che alla generica descrizione dell'impatto prevedibile, seguono altrettanto generiche valutazioni e affermazione della necessità delle dovute mitigazioni che però non vengono mai dettagliate nello specifico né in qualità né in quantità. In generale la motivazione del limitato impatto dell'opera si riassume in un richiamo alla breve durata temporale delle opere da realizzarsi.

Come riportato negli elaborati progettuali, la seggiovia in progetto garantirà il collegamento estivo e invernale al Rifugio Duca degli Abruzzi ed al vicino Lago Scaffaiolo aumentando l'offerta turistica del comprensorio.

Nell'Elaborato A, Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, viene riportato che *“La costruzione del nuovo impianto non provoca impatti significativi al SRN 2000 dovuti all'aumento dell'afflusso turistico in quanto il nuovo impianto non comporta la costruzione di nuove piste ma solo un miglioramento della funzionalità del bacino turistico.”* Al Paragrafo 6.2.1 viene inoltre riportato che la costruzione della nuova seggiovia quadriposto *“negli auspici della amministrazione pubblica proponente, facilitare, nelle stagioni estive, l'accesso a monte di pedoni, escursionisti e mountain bikers che attualmente vi arrivano soltanto attraverso la viabilità forestale esistente e dalla rete sentieristica. Tale atteso, quanto possibile, incremento di fruitori estivi del Rifugio e delle aree adiacenti al Lago provenienti dal territorio di Lizzano, Fanano e Cutigliano, unitamente alle già numerose presenze di bikers ed escursionisti provenienti, invece, dall'alta via dei Parchi e dalla zona di Croce Arcana, richiedono la necessità di una adeguata Regolamentazione*

¹I progetti delle opere devono in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

della sentieristica esistente rispetto alla quale la possibilità di accesso da Lizzano al Lago Scaffaiolo sarebbe facilmente controllabile, anche in termini di sorveglianza e di eventuali necessità di soccorso, grazie alla disponibilità del nuovo impianto che, fungendo da nuova porta di accesso, sarebbe facilmente monitorabile in termini di presenza giornaliera e di controlli specifici.”

Al Paragrafo 6.2.3 relativamente alla “componente ambiente idrico” si riporta che “*Il fattore di impatto sulla componente idrica è legato esclusivamente alla fruizione dei luoghi che allo stato attuale è piuttosto contenuta trattandosi di aree utilizzate esclusivamente durante il periodo invernale. (...omissis...) Presso le stazioni è prevista una realizzazione di servizi igienici con trattamento chimico e dunque privi di scarichi. Per la fornitura di acqua dei servizi igienici si provvederà con un serbatoio di accumulo da 500 litri da posizionarsi all'interno dei locali; una piccola vasca Imhoff avrà la funzione di recettore per le modestissime quantità di liquami prodotti e sarà completata con 20 metri di tubazioni di sub irrigazione.*” e che “*in fase di esercizio si hanno impatti provocati dalle seguenti azioni: Pavimentazione dei suoli; Dilavamento meteorico delle superfici pavimentate; Eventi accidentali, da riferirsi alle operazioni di manutenzione programmata.*”

Non può non osservarsi che l'aumento della fruizione estiva del Rifugio Duca degli Abruzzi e del vicino Lago Scaffaiolo, ed i conseguenti impatti sia sulla porzione di territorio incontaminata che viene ad essere interessata dal progetto che su quella contermine, interessata di riflesso e comunque già fragile, non dovrebbero essere valutati soltanto in relazione alle aree di progetto (vedi riferimento alle stazioni), ma debbano necessariamente prendere in considerazione la sostenibilità dell'intervento e dei suoi effetti sull'intero ambito territoriale che viene ad essere coinvolto e che ne subirà inevitabilmente gli impatti. Si sarebbero dunque dovuti prendere in considerazione anche la carenza dei servizi presenti nell'area e l'impatto urbanistico ed ambientale del progetto sul sistema Rifugio/Lago Scaffaiolo dovuto al maggiore afflusso estivo ed alla conseguente inadeguata dotazione di servizi/sottoservizi.

Non può a questo proposito condividersi che l'aumento delle presenze determini unicamente la necessità di una regolamentazione della rete sentieristica come dichiarato al paragrafo 6.2.6 della Verifica di Assoggettabilità, e non si ritiene coerente non venga prodotta alcuna valutazione sui reflui/rifiuti prodotti nell'area dall'aumento di persone e sulla loro modalità di gestione/smaltimento.

Tali valutazioni non possono essere demandate a fasi successive al presente screening, e si ritiene che debbano essere parte integrante della verifica di compatibilità del progetto rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato con questo intendendosi non solo il sedime dell'impianto ma l'intera area che subirà impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera.

Per quel che concerne invece la realizzazione dell'impianto in senso stretto, si segnala che l'ubicazione della stazione di monte, che di fatto risulta essere sulla sommità del crinale secondario e non molto distante dal Rifugio Duca degli Abruzzi, con una quota di arrivo superiore di circa 100 m s.l.m. rispetto all'attuale seggiovia quadriposto “Direttissima” per la quale si prevede la sostituzione, genererà impatti paesaggistici significativi sul territorio, che a nostro avviso necessitano di valutazioni più dettagliate di quelle allegate al progetto. Si riterrebbe utile e necessaria, ad esempio, la produzione di rendering da valle e da monte che permettano di verificare la visibilità dell'intero impianto compresa la stazione di monte cercando di trovare soluzioni che possano mitigare gli impatti sul territorio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritiene che l'esito della presente procedura di screening debba essere negativo con conseguente rimando a VIA dell'opera.

Si evidenzia inoltre che con la procedura di VIA si realizzerebbe il coordinamento del progetto edilizio con la necessità della Variante urbanistica al PRG del Comune di Fanano ai sensi dell'art. 21 LR 4/2018.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
ANNALISA VITA